La Newsletter n.60 di R.A.R.E.

Agosto 2019

Cari Soci, in questa Newsletter F. Tassone tratterà brevemente l'asino dell'Amiata, mentre F. De Nardo presenterà l'importante evento che si svolgerà in Calabria, ovvero, l'Autumn School of AgroEcology, parlerà delle pecore e delle lane nell'Italia coloniale all'inizio del '900, annuncerà il prossimo convegno e assemlea di RARE e, presenterà la nuova disciplina sulla riproduzione animale, che è rappresentata dal decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, entrato in vigore il 9 giugno 2018. Tale decreto si inserisce nella cornice comunitaria della Pac (Politica agricola comune) e del Regolamento (UE) n. 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. Tale provvedimento si pone l'obiettivo di perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica.
Chiude questo numero la consueta rubrica "prossimi appuntamenti".
Tante altre informazioni sulla nostra associazione e attività sono reperibili sul nostro sito: www.associazionerare.it.

Si comunica che è in corso la revisione del sito RARE, pertanto sono ben accette proposte, suggerimenti, foto, e altro materiale che possa arricchire e rendere più piacevole e interessante il nostro sito.

E' attivo un account di RARE (RARE - Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione) su Facebook; vi invitiamo a cercarci, comunicare notizie, opinioni e suggerimenti: https://www.facebook.com/associazionerare/?fref=ts.
E' possibile contattarci via mail al nostro indirizzo di posta elettronica:

- info@associazionerare.it

o telefonando al numero: 0968.51633 (Floro De Nardo).
Ricordiamo che non verranno più spedite NL ai soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Le quote associative sono: **€ 25** (socio sostenitore) o almeno **€ 15** (socio simpatizzante). Spero che, anche nel 2019, continuerai a sostenere R.A.R.E. rinnovando la tua adesione con un versamento su CCP n° 21786397 intestato a RARE – Via Lorenzo Calogero, 2 – 88046 Lamezia Terme (CZ).

È possibile versare la quota di adesione anche tramite bonifico bancario utilizzando l'IBAN n. IT31Z0760101000000021786397. Per le nuove iscrizioni si può scaricare dal sito la domanda di ammissione, compilarla ed inviarla via mail all'indirizzo dell'associazione sopraindicato, con l'allegata copia del versamento.

In questo numero

	Pag.
F. De Nardo – **Pecore e lane nell'Italia coloniale all'inizio del '900**……..……..	2
F. Tassone – **Breve nota sull'asino dell'Amiata** ……..……	8
F. De Nardo – **Autumn School of AgroEcology** ….……	9
F. De Nardo – **Nuova disciplina della riproduzione animale** ……....	10
F. De Nardo – **Convegno e Assemblea annuale dei soci di RARE** ..……	18
Prossimi appuntamenti ……...	19

Pecore e lane nell'Italia coloniale all'inizio del '900

Floro De Nardo

RARE

In base a quanto riferito da E. Reggiani, nel censimento ufficiale del 7 aprile 1918, la popolazione ovina in Italia ammontava a 11.753.910, con una produzione annua di lana calcolata in circa 15.600.000 kg.
Rispetto ai dati riferiti agli inizi del '900, alcuni autori constatarono un'altalenante variazione dei capi come appresso indicato:

Anno	Capi
1908	11.162.926
1914	12.900.000
1918	11.753.910
1926	12.350.000

In ogni caso gli ovini, rispettto al periodo prebellico, aumentarono, tanto da colmare il deficit determinatosi durante il primo conflitto mondiale. Alberto Romolotti, sulla base dei prezzi correnti al 1925 per i capi ovini e per i prodotti della lana e di pelle da concia, valutò il patrimonio ovino italiano, al netto dei prodotti della carne e del latte, in lire 1.880.000.000 (pari a € 970.939,80) quale valore totale degli ovini, lire 330.000.000 (pari a € 170.430,92) quale valore della lana e, lire 8.000.000 (pari a € 4.131,66) quale valore delle pelli, per un totale di lire 2.218.000.000 (pari a € 1.145.502,38). Detta somma costituiva circa il dieci per cento del valore complessivo del patrimonio zootecnico italiano, valutato nel 1925 a 22 miliardi di lire, pari a 11.362.061 euro.

La produzione di lana dell'epoca rimaneva comunque al di sotto dei fabbisogni delle floride industrie laniere nazionali, tant'è che che si era costretti ad importare annualmente, tra i 300 e 400 mila quintali di lana, per un costo complessivo che variava dai 600 agli 800 milioni di lire (309.874 – 413.165 €).

Nel triennio che va dal 1924 al 1926, il movimento commerciale delle lane manifestò il seguente trend:

	1924			1925			1926		
	Importazione q.li	Esportazione q.li	Differenza q.li	Importazione q.li	Esportazione q.li	Differenza q.li	Importazione q.li	Esportazione q.li	Differenza q.li
Lane sucide o saltate	355.251	27.344	327.907	349.266	24.057	325.209	466.115	36.749	429.366
Cascami di lana	36.613	14.662	21.951	43.330	12.227	31.103	44.344	14.375	29.969
Totali	391.864	42.006	349.858	392.596	36.284	356.312	510.459	51.124	459.335

Sulla base dei dati statistici riguardanti le importazioni e le esportazioni della lana, si nota un forte sbilanciamento economico tra import ed export, a favore del primo.

Anno	Importazione		Esportazione	
	Lire	Euro	Lire	Euro
1925	935.013.648	482.894,66	48.407.445	25.000,38
1926	1.010.239.773	521.745,75	85.155.311	43.979,09
1927	791.135.340	408.587,65	54.852.252	28.328,85

In merito alle principali razze o popolazioni ovine produttrici di lana in Italia, partendo dalle regioni del nord, tradizionalmente e storicamente meno provviste di pecore rispetto al resto d'Italia, si cita in Piemonte la ***razza Biellese o Fiandrone***, d'alta statura e con orecchie pendenti, eccellente per la lana, ma soprattutto per le rese in carne e latte. Tali pecore si tosavano due volte l'anno e, fornivano mediamente 4 kg di lana, in prevalenza bianca, lunga, ondulata, discretamente fine, morbida e untuosa; essendo però molto giarrosa, veniva considerata di scarso pregio ed inadatta alla confezione di stoffe fini.

Nelle pianure circostanti la città di Torino, venivano segnalate delle pecore di ***razza Piemontese***, che si consideravano originarie della Savoia. Di piccola taglia, con vello in predominanza bianco, sebbene fossero presenti mantelli pigmentati e pezzati, tutti però con vello scarsamente esteso, essendo la testa e buona parte degli arti privi di lana, che si presentava comunque di buona lunghezza, ma grossolana e giarrosa.

Al tempo, si menzionavano altri ovini che popolavano alcune aree particolari del Piemonte e della Liguria, più noti per le loro produzioni di latte e carne che per i loro velli, come ad esempio le ***pecore del Canavese***, ***di Ormea***, ***delle Langhe, Roascia, Savoiarda, di Garessio, di Frabosa*** ed altre ancora.

In Lombardia, ed in particolare nell'alta bergamasca, era particolarmente utilizzata la nota ***pecora Bergamasca***, dalla quale, si credeva fosse originaria la già citata pecora Biellese. Tra le pecore italiane, essa risultava la più sviluppata, atteso che raggiungeva un'altezza al garrese di circa un metro ed una circonferenza toracica di oltre 90 centimetri; assumeva varie denominazioni e presentava diverse modificazioni da adattamento ambientale. L'area di allevamento si estendeva nella Valsassina, nel bresciano, in qualche zona del veronese e mantovano ed, in alcune valli alpine. Presentava un ricco vello aperto di colore bianco, di media lunghezza, ondulato e lucente, non tanto fine e di poca elasticità ed, una resa annuale che variava dai 4 ai 5 kg.

In Veneto, la popolazione ovina che occupava le pianure delle province di Padova, Treviso fino a giungere nella provincia di Udine, era rappresentata da una razza denominata ***Padovana*** che, estendendosi nelle province di Venezia e Vicenza andava a costituire quelle che venivano chiamate ***razza Veneta e Vicentina***, considerate originate da lontani incroci fra la Bergamasca e la Merinos. Il vello di dette pecore non era molto esteso, né tantomeno abbondante, era però formato da lana pregevole per le sue doti di resistenza, elasticità, finezza, morbidezza e lucentezza. Sempre in Veneto, venivano segnalate altre razze/popolazioni ovine, tutte però di modesta produzione di lana come le ***Tosette*** e le ***Monsolane*** del veronese e le ***Lamon*** del bellunese.

La razza prevalente in Emilia Romagna era quella ***Appenninica***, dove in alcune province come il piacentino e il parmense era considerata discreta produttrice tanto per la lana quanto per il latte, con cui si producevano dei piccoli formaggi chiamati *robioli*.

In Emilia Romagna, nell'appennino piacentino e parmense, predominavano le pecore dette della ***razza del Corniglio***, che producevano poca lana e di scarsa qualità. D'estate, sulle pendici del reggiano e del modenese, soggiornavano in notevole quantità, greggi transumanti appartenenti in maggioranza a pecore di ***razza Muccia, Mucca o Montanina***, che per la scarsa e non pregevole produzione di lana, erano considerate molto inferiori alle precedenti (E. Reggiani). Secondo altri autori la razza Montanina dava lana piuttosto fina ed abbondante dovuto ad insanguamento con

pecore del tipo siriano. Per tutte le pecore emiliane, si lamentava un'elevata difformità di tipi e di attitudini, dovuti soprattutto, a irrazionali incroci con altre razze e alla mancanza di conoscenze tecniche dei pastori. Di seguito, agli allevatori emiliani, gli fu suggerito di migliorare il loro patrimonio ovino, intensificando gli incroci con la Sopravissana per i greggi transumanti e con riproduttori scelti del ceppo bergamasco o biellese per i greggi stanziali.

C'è da sottolineare che nel 1800, in Emilia Romagna vi erano stati degli interventi di miglioramento degli ovini, con insaguamenti di ***Merinos spagnoli***, introdotti nel parmense all'inizio del secolo dal Conte Dandolo e, con l'introduzione di ***merini ungheresi*** da parte del Conte Bentivoglio di Modena. Furono anche introdotti degli arieti inglesi di ***razza Cotteswold*** e ***Southdown***, appartenenti allo stabilimento zootecnico di Reggio Emilia.

Nell'Italia centrale, particolare rinomanza godeva la pecora originaria di Visso, detta appunto ***Vissana***, molto diffusa sull'appennino marchigiano ed umbro, fino ad estendersi sui monti d'Abruzzo, svernando in Puglia ed in Maremma. Le vissane si riteneva che discendessero dall'antica pecora dei Romani, di seguito brillantemente migliorata, grazie all'incrocio con la razza Merinos, acquisendo pregi e qualità tali da produrre dei velli formati da lane lunghe, ondulate, fine ed elastiche. A seguito di ripetuti incroci con la ***Merinos pugliese***, la Vissana venne ulteriormente migliorata dando origine alla razza ***Sopravissana***, denominata tale, per via del fatto che popolava soprattutto i pascoli situati al di sopra della città di Visso, nell'alta valle della Nera, in provincia di Macerata. Il Bariletti, a proposito di lana sopravissana scriveva: « *Porta nella fibra quello che una molla di buon acciaio, porta in se stessa; insomma la lana sopravissana possiede pregi, che in gergo commerciale la fanno definire una lana viva* ». Per le spiccate caratteristiche produttive, la lana sopravissana veniva acquistata dalla Germania e dall'Inghilterra, dove in quest'ultima nazione, sostituiva la finissima lana della razza ovina inglese Soutn-Down. Nell'anconetano e, specificatamente a Fabriano, furono eseguiti in precedenza, degli incroci con arieti di razze inglesi, provenienti dallo stabilimento zootecnico di Reggio Emilia, e con arieti di ***razza Merinos Rambouillet.***

Sia le Vissane che le Sopravissane popolavano la regione Toscana, mentre nell'agro romano erano molto diffuse le Sopravissane, utilizzate anche per la produzione della carne e del latte.

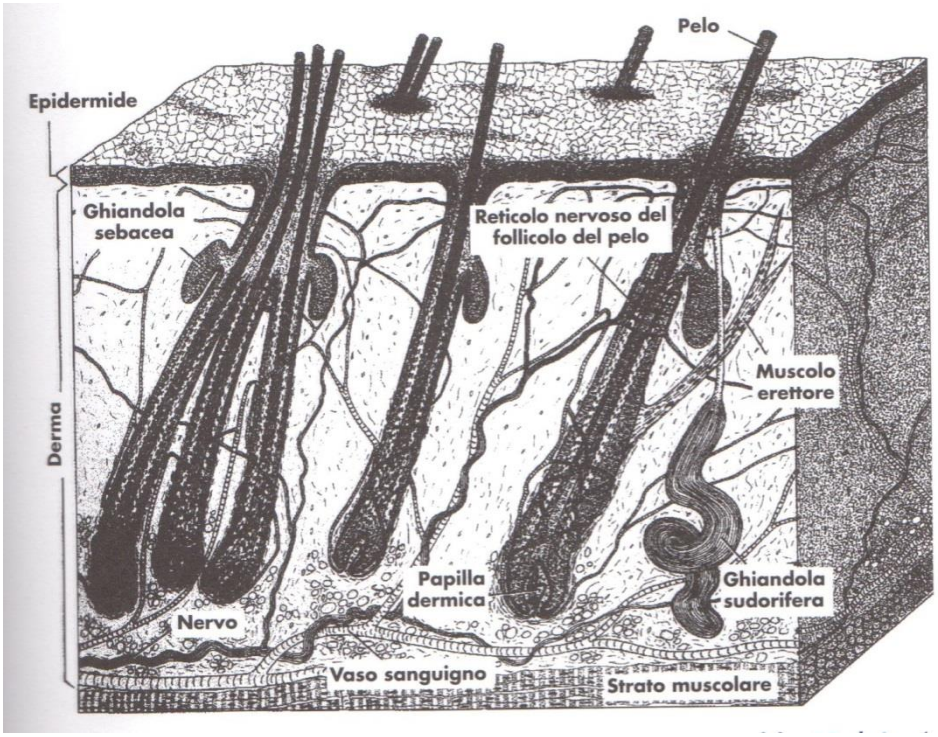

Schema tridimensionale semplificato della struttura di pelle di pecora adulta. *(Leo Gallico)*

In Maremma era presenta anche una pecora di razza autoctona chiamata appunto ***Maremmana***, derivata, si pensava, da una linea peggiorata della Vissana, ed utilizzata soprattutto, per la produzione della carne piuttosto che per quella della lana.

In generale in Toscana non vi era una grande attenzione per la produzione della lana, tant'è che gli allevatori di ovini erano renitenti ad introdurre negli allevamenti arieti merinos ed i loro meticci, per il timore che il miglioramento esercitato sulla produzione della lana, avrebbe avuto ripercussioni negative sulla produzione del latte e della pelle. Incroci tra pecore locali e Merinos furono eseguiti nel 1800 e, nel territorio di Greve fu anche inserito un ariete inglese di ***razza Oxfordshiredown***, proveniente dal deposito governativo di Portici (NA), che accoppiato con con pecore pugliesi e maremmane, diede prodotti provvisti di discreta lana e di buona resa in carne.

A fine '800 il Commissario Marchese Francesco Nobili-Vitelleschi, senatore del Regno per la quinta circoscrizione (Province di Roma, Grosseto, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro), negli atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, volume XI, fascicolo I – province di Roma e Grosseto, riportava che esistevano delle razze ovine che si possono dividere in due categorie: razze indigene e razze incrociate. Alla prima categoria appartenevano le ***Casciane***, le ***Vissane***, le ***Morette***, le ***Filettinesi***, ecc.; alla seconda, le bastarde spagnole e le sopravissane.

Gentile di Puglia (ASSO.NA.PA.)

Sopravissana (ASSO.NA.PA.)

Nelle regioni Abruzzo e Molise erano presenti due distinte popolazioni ovine: ***l'Aquilana*** e ***la Pagliarola***, delle quali, la prima forniva lana non sempre di colore bianco ma di ottimo pregio, la seconda, presente in particolar modo nella provincia di Chieti, sebbene fosse allevata anche in Campania, produceva lane non di elevata qualità, mentre godeva di buona fama in quanto buona produttrice di latte e di carne. Il nome di Pagliarola derivava dall'alimento che le veniva somministrato d'inverno: la paglia appunto.

In Basilicata in verità non si può parlare di vere e proprie razze; si annoverava la ***razza Gentile di Basilicata*** e la ***Moscia di Basilicata***. La prima è continuamente incrociata con la gentile di Puglia ottenendo ottimi risultati, sebbene producesse una lana di qualità inferiore, la seconda aveva grande affinità con la omonima pugliese, ma i caratteri di conformazione e le attitudini alle diverse produzioni, variavano da località a località, risentendo del metodo di allevamento e delle maggiori o minori curate prestate.

Nel beneventano si era diffusa la ***pecora Turchesca***, originata dalla Padovana, che forniva 5 kg di lana l'anno e 15 – 20 kg di formaggio.

Nella provincia di Bari e Foggia ed in Basilicata, un ruolo importante lo svolgeva la ***Gentile di Puglia o Merina di Puglia***, considerata la più pregiata delle pecore da lana d'Italia, derivata dalla pecora locale incrociata con la pecora ***Merina di Spagna***, importata quest'ultima, fin dal secolo XVIII. Razza a vello chiuso, esteso e compatto, con lana poco lunga, ma fine, increspata, morbida e, che al lavaggio risultava bianchissima, brillante e morbida; tali pregi, da tutti riconosciuti, la

resero degna della qualifica di **lana merina d'Italia**. I continui incroci della pecora pugliese con i Merinos, oltre a coprire quelle regioni del corpo della pecora pugliese, che precedentemente risultavano nude, consentirono di produrre dei nuovi soggetti completamente rivestiti, il cui vello, per finezza e tenacità di filo, risultò il migliore d'Italia, tanto da essere ricercato in Francia e in Germania e, preferito in luogo di quello proveniente dall'Australia e dall'America. La pecora Gentile di Puglia, da sempre considerata a triplice attitudine, era allevata in numerosi greggi che transumavano dal vasto tavoliere di Puglia ai monti e vallate dell'Abruzzo, percorrendo i noti e antichissimi tratturi. Furono eseguiti anche degli incroci per migliorare la produzione della carne, introducendo arieti *Hamsphire*, *Cotteswold* e *Oxfordshire*, provenienti dal deposito governativo di Portici (NA).

In base a quanto riferito nel 1930 da Cesare d'Alfonso, direttore dell'ovile nazionale di Foggia, la quantità media annuale di lana che si ricavava alla unica tosa di aprile-maggio, era la seguente:
arieti da kg 2,5 a kg 3,8;
pecore da kg 1,5 a kg 2,2.

Nella provincia di Lecce si allevava una popolazione affine alla Gentile di Puglia denominata ***razza leccese o Moscia***, a vello aperto, che a Matera e Altamura (BA) si presentava di taglia più sviluppata. La lana prodotta risultava piuttosto grossolana, lunga, senza ondulazioni e veniva impiegata per la imbottitura dei materassi e per la confezione di panni grossolani.

Gentile di Calabria (D'Alfonso)

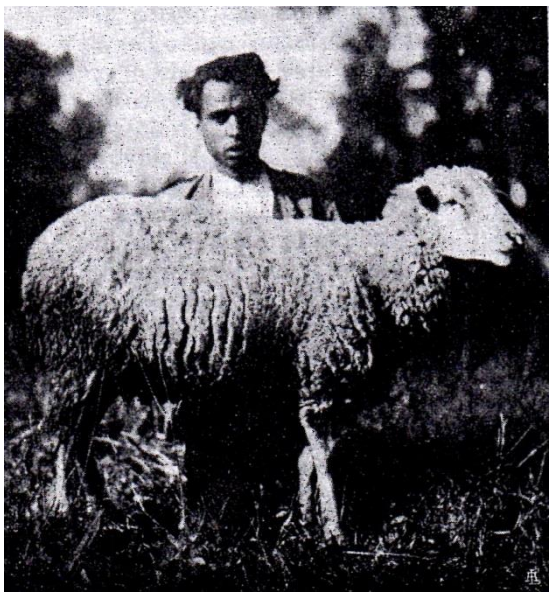

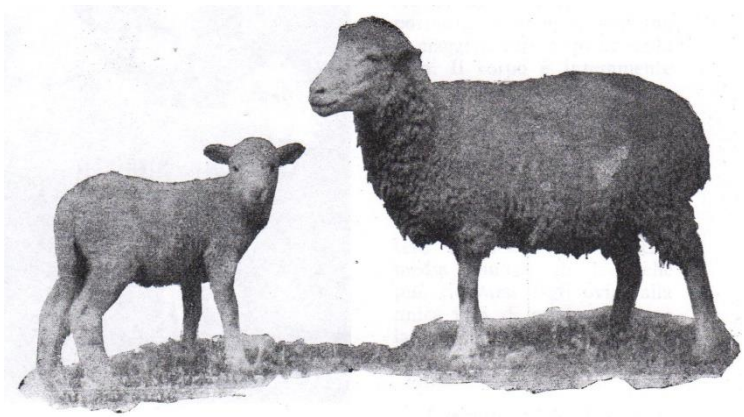

Degno di nota appare quanto scrive Leopoldo Pagano nel 1901: « … *Nè minore fama si ebbe la canosina lana fosca e somigliante al mosto, a dir di Marziale, la quale serviva alla fabbricazione delle più preziose vestimenta, in guisa che Svetonio, per provare il lusso di Nerone, disse che solea portare muliones canessates, ovvero vestimenta canosine fatte con lana ricavata dalla razza ovina, altra razza allevata nelle campagne di Canosa in terra di Bari.* »

Sempre Leopoldo Pagano, riferisce che nel meridione erano presenti delle pecore dette ***Carfagne*** a lana ruvida, di colore bianco e nero e, le pecore ***Carapellesi*** a lana nera e grigia, le bianche e nere di pelo lungo e poco fitto, dette anche di lana *masca*.

Alla fine del 1800, vengono indicate in Calabria, in provincia di Catanzaro (comprendente le attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia), due razze ovine, una con lana morbida bianca o rossiccia, detta ***Carvellese***, l'altra a lana nera e lucida denominata ***Gentile***. Sempre in Calabria, ma in provincia di Cosenza, altre due razze erano presenti: una indigena, con lana grossolana e ispida, l'altra incrociata con ovini Merinos, con lana fina, molto comune sui monti della Sila e nelle pianure. In provincia di Reggio Calabria, si segnalavano ovini di razza Gentile, meticci e incroci con la Merinos.

Stigliano, riferisce che in Calabria e in Lucania, gli ovini presenti, sono riferibili a tre tipi fondamentali: ovini indigeni, ovini derivati dall'incrocio più o meno continuato con la razza Gentile di Puglia e pecore ***Mosce*** distinte in due sottorazze Leccese e Altamurana.

In Calabria le pecore indigene sono denominate ***Sciare*** se a vello bianco ed ***Urbace*** se a vello nero, mentre, in Basilicata, prendono il nome di ***Gentili***, ***Quadrella*** o ***Carfagna***, a seconda delle caratteristiche del vello che si presenta più o meno compatto ed esteso e, della lana più o meno fina.

Taruffi, De Nobili, Lori, all'inizio del XX secolo, affermavano che in Calabria esistevano tre varietà di pecore: la pecora detta ***Nostrale***, nera o bianca, piccola con vello ruvido, lana grossolana ed ispida, abbastanza lattifera, ma poco adatta per la produzione della carne e della lana, allevata al di sotto del territorio di Marcellinara (CZ). Al di sopra di detto comune erano presenti la ***Gentile*** e la ***Carvellese***, di mole maggiore, con vello bianco e più fine, più laniferi, più precoci ed adatti per la produzione della carne, ma meno lattiferi.

Armando Lucifero nel 1909, quando parlava degli ovini di Calabria, si soffermava sulla pecora ***Rustica***, presente pare, anche in Sardegna, di dimensioni minori rispetto alla Gentile, di lana nera, con qualche filo biancastro, la cui lunghezza ordinariamente andava dai dodici ai quindici centimetri; di lana piuttosto ruvida, detta in calabrese *arbasciu*. Presenta un ciuffo di lana pronunciato sulla testa che copre la fronte e la faccia. Dalla pecora Rustica si ottenne un'altra razza, diversa solo per il colore del vello, in quanto di colore bianco, che forse ebbe origine da qualche individuo anomalo, affetto di albinismo. Accoppiati fra loro, questi individui anomali, produssero la ***Pecora Rustica Bianca***, chiamata comunemente in Calabria ***Pecora Sciara***.

Pecora Nera di Calabria (D'Alfonso)

Pecora Pagliarola (D'Alfonso)

Il Tortorelli affermava che dalla razza Gentile di Puglia furono realizzate due sottorazze, la Gentile di Basilicata e la Gentile di Calabria, che contava quest'ultima, numerosi allevamenti transumanti presenti soprattutto nella Piana di Sibari e nel Marchesato crotonese.

In Sicilia, l'allevamento ovino era limitato soprattutto ai monti del centro dell'Isola e alle ampie pianure del versante meridionale. Le pecore di struttura generalmente piccola, ma di buona produzione di latte, avevano lana lunga e ruvida detta *caprone*.

Secondo E. Reggiani, la Sicilia era in gran parte popolata da pecore appartenenti alla razza Comune Siciliana, molto consimile alla Moscia di Calabria e, che del pari, produceva lane di scarso valore e qualità. Nelle province di Siracusa, Caltanissetta, Catania, Trapani ed in qualche altra zona, si allevavano pecore Tunisine, che provenivano dalla razza Africana e Berbera, nota per lo speciale carattere della coda larga e adiposa. Producevano una discreta quantità di lana, ma di pessima qualità.

La Sardegna era molto ricca di ovini, e produceva una grande quantità di lana, utilizzata prevalentemente, per la imbottitura dei materassi.

Un capitolo a sé meritano le colonie d'Italia in Africa, che erano provviste di numerosi ovini, ma che producevano lana non sufficientemente buona e di qualità. In particolare la Tripolitania e la Cirenaica (l'attuale Libia), disponevano di una buona pastorizia. La Cirenaica possedeva un patrimonio ovino valutato nel 1925 a 626.580 capi e, realizzava una produzione di lana annua di 900.000 kg. Da rilievi fatti nel 1927 dai Commissariati Coloniali, la Tripolitania possedeva 445.000 capi ovini che producevano mediamente 600.000 kg di lana all'anno, di discreto valore ed assorbita prevalentemente, dai mercati europei. Anche l'Eritrea possedeva dei discreti armenti che ammontavano a 1.700.000 capi ovini, appartenenti alle tre razze autoctone, sebbene la produzione di lana risultava di pessima quantità e qualità. In Somalia esistevano anche numerose pecore, però mancavano i dati statistici.

In conclusione, ogni regione realizzava una discreta produzione di lana, la cui qualità era inesorabilmente legata alle razze allevate e alle tecniche di allevamento.

Breve nota sull'asino dell'Amiata

Flavio Tassone

L'asino dell'Amiata e' una razza asinina originaria della provincia di Grosseto.
Alla fine del 1800, nel gruppo montuoso dell'Amiata in Toscana viveva una popolazione asinina uniforme a mantello grigio cenerino con caratteristiche zebrature agli arti e croce scapolare con forme snelle e grande agilità. Attualmente l'Istituto di Incremento Ippico di Pisa alleva un nucleo di questi asini con ascendenti noti e con diverse linee di sangue detenendo un registro anagrafico. Nel 2009 la Coldiretti ha verificato un incremento nell'allevamento di questa razza; gli allevamenti esistenti erano 52, con 982 capi in totale.
Nonostante tutti gli sforzi oggi questa razza asinina si può definire ancora a rischio di estinzione.
Nella zona di origine, un tempo veniva usato principalmente come animale da soma, da tiro e come cavalcatura in zone montuose e molto impervie dove i cavalli avevano difficoltà a muoversi. Oggi, per le sue doti di docilità e discreta nevrilità, viene usato in diverse parti della penisola per escursioni someggiate in montagna, in agriturismi e per l'onoterapia, cioè la pet terapy con gli asini.
L'Asino dell'Amiata ha mantello grigio cenerino, riga mulina, croce scapolare, zebrature agli arti, orecchie con orlatura scura, infarinatura del muso e ventre grigio chiaro; il temperamento è nevrile di buona indole, sobrio, resistente e adatto allo sfruttamento di aree marginali. Dati biometrici: i maschi hanno altezza al garrese di cm.123 /147; circonferenza toracica di cm 140/160; la circonferenza dello stinco è di cm 14 /17. Le femmine hanno altezza al garrese di cm 119/142; circonferenza toracica di cm 120/150 e circonferenza dello stinco di cm 13/16.

Autumn School of AgroEcology

Tropea (VV), 23-27 settembre 2019

Floro De Nardo

RARE

L'Autumn School of AgroEcology, coordinato dal Prof. Adamo Domenico Rombolà dell'Università degli Studi di Bologna, si svolgerà dal 23 al 27 settembre 2019 a Tropea (VV) in Calabria, ed è organizzata nell'ambito del Sistema internazionale partecipativo al progetto AgroEcology School System (PASS). Tale evento fornirà ai partecipanti, conoscenze avanzate sulla progettazione e la gestione dei sistemi agroecologici, che promuovono lo sviluppo di competenze trasversali.
PASS è stato finanziato sulla base della competitiva dell'Università degli Studi di Bologna, per supportare le attività di cooperazione internazionale dei suoi Dipartimenti e coinvolge, le università del Nord e del Sud America e d'Europa.

Membri PASS:

- ✓ University of California Berkeley – USA,
- ✓ Universidad de La Frontera – Cile,
- ✓ Universidad de Chile – Cile,
- ✓ Universidade Estadual do Centro-Oeste, Brasile,
- ✓ Universidade Estadual Paulista – Brasile,
- ✓ Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasile,
- ✓ Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasile,
- ✓ University of Belgrade, Institute for Multidisciplinary Research – Serbia,
- ✓ University of Minho, Department of Biology – Portogallo.

Questi gli obiettivi:

- Descrivere il ruolo ecologico della biodiversità nel funzionamento degli agroecosistemi e nella loro gestione aziendale,
- Come progettare e gestire i sistemi agroecologici per la produzione di colture mediterranee (vite, olivo, agrumi, legumi, cereali, cipolla, ecc.),
- Ottenere strumenti su come gestire la transizione dai sistemi convenzionali a quelli agroecologici,
- Come valutare la sostenibilità e la resilienza a livello di azienda agricola e paesaggio,
- Prevenire l'erosione del suolo, della genetica e conoscenza e abbandono del suolo.

Risultati attesi:

- Comprensione del processo e dei fattori che influenzano la conservazione e la gestione della biodiversità agricola,
- Acquisire familiarità con i principi di AgroEcologa e la loro applicazione nella progettazione di agroecosistemi resistenti, biodiversità, efficienti e produttivi,
- Sapere come utilizzare le metodologie agroecologiche per la valutazione della sostenibilità e della resilienza,
- Familiarità con la pratica e la visione agroecologiche,
- Sviluppo di competenze trasversali.

Parteciperanno all'evento personale accademico dell'Università di Bologna, personale delle Università che partecipano al progetto PASS (Università di Belgrado, Institute for Multidisciplinary Research, Serbia, Università della California Berkeley, USA, Università of Minho, Dipartimento di Biologia, Portogallo) e personale di altri partner quali UNIOESTE – Brasile, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ARSAC, **RARE**, Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria, Fondazione del patrimonio agricolo mondiale, Italia, ECOSUR – Messico, Università di Maribor, Slovenia, Università di Çukurova, Turchia e CELIA.

La partecipazione è gratuita e aperta a studenti e professionisti nei settori agricolo, ambientale, alimentare ed educativo. I candidati devono inviare il proprio CV con le motivazioni a: adamo.rombola@unibo.it entro il 31 agosto 2019. L'ammissione comprende vitto e alloggio nei giorni 23-27 settembre 2019. La scuola offre alloggio agli studenti anche il 21 e 22 settembre. Il 27 settembre, partecipazione al Festival dei Santi Medici Cosma e Damiano a Brattirò.

Dal 28 al 30 settembre, tutti gli studenti sono invitati a partecipare alla vendemmia con le famiglie locali a Brattirò, la capitale viticola del Territorio di Tropea, Costa degli Dei e Monte Poro.

RARE è tra gli enti patrocinanti l'evento e, il Presidente Floro De Nardo interverrà il giorno 23 settembre con una relazione dal titolo: "*Livestock heritage at risk of extinction in Calabria and Italy*".

l prgramma delle giornate è illustrato nel depliant informativo di cui è possibile effettuare il download da questo indirizzo: https://www.associazionemiva.it/images/pdf/2019/2019-09-27_AUTUMN_SCHOOL_AGROECOLOGY_ROMBOLA.pdf

Nuova disciplina della riproduzione animale

Floro De Nardo

RARE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2018 il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, che reca la disciplina della riproduzione animale, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016 (c.d. collegato agricolo).Il suddetto decreto legislativo, composto di 15 articoli, individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, ferme restando le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò avviene nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale (art. 1). Sono previste sanzioni amministrative sia pecuniarie sia di confisca del materiale riproduttivo, nel caso di violazione delle disposizioni indicate dal decreto (art. 12). ***Viene, inoltre, abrogata la previgente legge 15 gennaio 1991, n. 30 (art. 15).***

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;
Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Libri genealogici, raccolta dati in allevamento e valutazioni genetiche del bestiame

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attivita' di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina:
a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);
d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e' definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.

Art. 3
Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.
5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione e' in capo agli Enti selezionatori della specie suina.
6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.

Art. 4
Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione.
2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonche' di personale di adeguata qualificazione;

d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4;
e) personalita' giuridica senza fini di lucro;
f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4.
4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.
5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilita' delle modalita' di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5
Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed e' individuato il soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica.

Art. 6
Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici

1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro;

b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purche' questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza;
c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attivita' di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d);
d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attivita' e la terzieta' sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.
3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.
4. Le attivita' degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale.

Capo II
Riproduzione animale

Art. 7
Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale

1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione e' obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico.
2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.
3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.
4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine.
5. E' ammesso il trapianto embrionale nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.
6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina.

Art. 8
Pratica della inseminazione artificiale

1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

Art. 9
Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi

1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. E' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocita'.
4. Non e' ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

Art. 10
Deroghe per l'impiego di riproduttori

1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.

Art. 11
Disposizioni attuative

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanita' animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.

Capo III
Sanzioni

Art. 12
Applicazione delle sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;

b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo;
c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attivita' di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;
b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero.
8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.
3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonche' i Registri suini riproduttori ibridi, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.
4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari gia' approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
5. I «Registri anagrafici» gia' approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalita' di conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie.
6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.
8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.

Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15
Disposizioni finali

1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' abrogata.
2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018

XVII Convegno e Assemblea annuale di RARE

Il Convegno e l'Assemblea annuale dei soci di RARE si svolgeranno, come di consueto, a Guastalla (RE) **sabato 28 settembre 2019**, nell'ambito della manifestazione « Piante e Animali perduti » organizzata annualmente e, come di consueto, dal Comune di Guastalla.

Nella mattinata si svolgerà il convegno presso il Palazzo Ducale, mentre nel primo pomeriggio, si terrà l'Assemblea annuale di RARE, alla quale, tutti i soci sono invitati a partecipare.

Prossimi appuntamenti

- 1 settembre 2019 a Roccaverano (AT), XVI mostra caprina Roccaverano. Info: https://www.arapiemonte.it/mostra_caprina_roccaverano/

- Dal 7 all'8 settembre 2019 a Rivalta – Lesignano De' Bagni (PR), Rural Festival ed. 2019. Festival della biodiversità agricola nella splendida cornice del Parco Barboj. Saranno esposti: maiale nero, pecora Cornigliese, cavallo Bardigiano, asino Romagnolo, vacca grigia appenninica, Bardigiana e Bianca, tacchino nero di Parma e Piacenza, anatra, oca e gallina Romagnola. Info: https://www.rural.it/festival/

- 8 settembre 2019 Santa Lucia di Piave (TV), Esposizione Nazionale Cinofila di Treviso. Info: http://www.fieresantalucia.it/eventi/esposizione-nazionale-cinofila-di-treviso/

- Dal 12 e 13 settembre 2019 a Parma, auditorium Paganini, quarto forum mondiale UNESCO sull'alimentazione e la cultura intitolato: "Cultura e alimentazione: strategie innovative per lo sviluppo sostenibile".

- Dal 12 al 15 settembre 2019 a Erbezzo (VR), 112° edizione dell'Antica Fiera del Bestiame, la manifestazione più antica e tradizionale del comune di Erbezzo. Serate culturali e convegni tematici, mostre razze bovine e concorso di pecora di razza Brogna. Per i più piccoli "laboratori della lana", "diventiamo casari", "vota l'agnello più bello" esibizione "sheep dog" e tosatura delle pecore.

- Dal 14 al 15 settembre 2019 a Cittanova (RC), Festa della transumanza con "Mostra – Mercato" di antiche razze locali.

- Dal 14 al 15 settembre 2019 in tutta Italia si svolgerà l'evento: Caseifici agricoli open day. Info: https://www.caseificiagricoli.it/programma/

- Dal 14 al 22 settembre 2019 a Bari, 83ª edizione della Fiera campionaria generale internazionale del levante. Info: https://fieradellevante.it/

- 15 settembre 2019 a Farfanosa di Rezzoaglio (GE), 37^ Rassegna Interregionale del Cavallo Bardigiano. Info: https://www.arapiemonte.it/domenica-15-settembre-37-rassegna-interregionale-del-cavallo-bardigiano-a-farfanosa-di-rezzoaglio/

- Dal 20 al 22 settembre 2019 a Dronero –Valle Maira (CN), l'annuale Mostra Nazionale del cavallo di Merens, organizzata dall'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte e dall'Associazione Italiana dell'omonima razza con il patrocinio del comune di Dronero. Info: https://www.arapiemonte.it/20-21-e-22-settembre-mostra-nazionale-del-cavallo-di-merens/

- Dal 23 al 27 settembre 2019 a Tropea (VV), si svolgerà l'Autumn School of AgroEcology. Info: https://eventi.unibo.it/autumn-school-agroecology-2019?fbclid=IwAR368iprNUt5yCrS_9nh02dPDz9BcjLluMv1jVd2C1H89Ued1CBxAz6k_lc

- Dal 28 al 29 settembre 2019 a Guastalla (RE), appuntamento con la XXIII edizione di "piante e animali perduti" sulla biodiversità, mostra - mercato di varietà tradizionali di fiori e frutti, sementi e razze di animali rurali, prodotti eno-gastronomici, biologici, tipici e dimenticati, artigianato, laboratori e attività per bambini. 500 gli espositori. Info: http://pianteanimaliperduti.it/

- 29 settembre 2019 a Gressan (AO), Batailles de Reines 2019, regine in competizione, combattimento tra mucche, ma senza cattiveria o forzatura, una grandiosa festa campestre, dove l'importante è stare insieme e gustarsi qualche specialità valdostana. La finale regionale si terrà il 21 ottobre. Info: http://www.amisdesreines.it/

- 13 ottobre a Merano (BZ), tradizionale corsa al galoppo di cavalli Avelignesi. I bellissimi cavalli Avelignesi con la loro bionda criniera si sfidano al galoppo.

- 20 ottobre 2019 a Brisighella (RA) nel Parco Ugonia, Sagra della Mora Romagnola e Fiera delle Biodiversità.

- Dal 23 al 26 ottobre 2019 a Cremona, 74ª edizione della Fiera internazionale del bovino da latte. Info: http://www.fierezootecnichecr.it/la-manifestazione/fiera-internazionale-del-bovino-da-latte/

- Dal 26 al 27 ottobre 2019 a Vinadio (CN), Fiera dei Santi - Mostra della pecora Sambucana. Info:http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=68&ev_categoria=11&ev_sezione=2&limit=0

- Dal 7 al 10 novembre 2019 presso la Fiera di Verona, si svolgerà la 121ª edizione della manifestazione FIERACAVALLI. Info: http://www.fieracavalli.it

- Dal 14 al 16 dicembre 2019 presso il quartiere fieristico Fiere di Santa Lucia di Piave (TV), 1359ª edizione della Fiera Internazionale dell'Agricoltura. Info: http://www.fieresantalucia.it/fiera-internazionale-agricoltura/